



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria
Area Negoziabile Dirigenti di Polizia Penitenziaria
Carriera Dirigenziale Penitenziaria

e, p.c.
All'Ufficio V- Trattamento Economico e Previdenziale

OGGETTO: D.I. 19 gennaio 2022 recante *"Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa del contagio da COVID-19"*.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n. 0101660.U datata 15.3.2022, dell'Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale, concernente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE
dott.ssa Ida Del Grosso



Me

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale

Alle Direzioni Generali

Ai Provveditorati Regionali

Alle Direzioni degli II. PP.

Alle Direzioni delle Scuole
ed Istituti di Formazione dell'Amministrazione penitenziaria

Agli Uffici
del Capo del Dipartimento

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità

Al Signor vice Capo del Dipartimento

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

LORO SEDI

OGGETTO: D.I. 19 gennaio 2022 recante *“Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19”*.

L'art 74 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha istituito un fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con dotazione di 1,5 milioni di euro, destinato a erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale

vigili del fuoco che durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, è deceduto per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Il medesimo articolo ha altresì previsto l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'individuazione dei soggetti beneficiari del predetto contributo, dell'entità nonché delle modalità applicative per l'erogazione dello stesso.

Al riguardo, si partecipa che con decreto interministeriale 19 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 40 del 17 febbraio 2022, che ad ogni buon fine si allega in copia, è stata data attuazione alle disposizioni normative citate. Con il predetto decreto interministeriale innanzitutto :

- è stata stabilita l'entità del contributo previsto in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un importo pari ad euro 25.000 per evento luttuoso;
- sono state individuate le misure applicative per l'attribuzione del predetto contributo economico, precisandosi il seguente ordine di priorità dei soggetti beneficiari
 - ✓ coniuge e figli
 - ✓ genitori
 - ✓ fratelli e sorelle

ferma restando, nell'ambito di dette categorie, l'applicazione delle disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Quanto al procedimento di erogazione del contributo, l'articolo 4 del medesimo decreto interministeriale, in particolare, stabilisce:

- che lo stesso è avviato o su segnalazione diretta dell'ufficio o istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava servizio o su segnalazione degli aventi diritto, fissando il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (18 febbraio 2022) ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se verificatosi successivamente a tale data;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale

- che l'accertamento del riconoscimento della patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 è effettuato secondo quanto previsto dagli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in quanto compatibili.

In relazione a ciò, la competente articolazione dell'Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale di questa Direzione Generale, conformemente al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, provvederà all'emissione del decreto concernente il riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio del decesso ed, in caso di riconoscimento, :

- a) all'emissione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo spettante;
- b) in conformità alle modalità partecipate dal competente Dipartimento del Ministero dell'Interno con nota 9 marzo 2022, n. 0014311, all'emissione del decreto di attribuzione del contributo, che - previa pubblicazione, con oscuramento dei dati sensibili, nella sezione Trasparenza del sito istituzionale - sarà trasmesso alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del predetto dicastero per l'emissione del conseguente ordinativo di pagamento¹.

Sarà cura del medesimo Ufficio V procedere alla comunicazione ai soggetti beneficiari dell'erogazione del contributo, previa assicurazione dell'avvenuta liquidazione da parte della citata Direzione Centrale.

Per completezza, si attenziona quanto previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale 19 gennaio 2022², significando che dovrà essere cura della direzione di appartenenza di ciascun possibile dipendente avviare il relativo procedimento interessando l'Ufficio scrivente.

¹ Con decreto del MEF è stato istituito un apposito nuovo specifico capitolo di spesa assegnato alla gestione della citata Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del Ministero dell'Interno.

² Art. 5 - Patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio: "1. Nel caso in cui la patologia con il conseguente decesso, contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, il contributo economico di cui all'art. 2 è liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4. 2. Per le patologie contratte durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio Covid-19, già riconosciute



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale

Per ultimo, si evidenzia che per quanto non disposto diversamente con la presente ministeriale restano confermate le direttive fornite con nota n. 0295674 del 12 settembre 2016³ in materia di documentazione e modalità di trasmissione, significando che la pratica completa inerente ciascun dipendente dovrà essere inviata al seguente nuovo indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

È del tutto evidente la rilevanza delle disposizioni introdotte e volute dal legislatore per lenire le indubbie difficoltà economiche che si trovano inevitabilmente ad affrontare nel quotidiano i familiari del personale deceduto per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, e pertanto si invitano le direzioni a voler dare la massima diffusione della presente ed a volersi prodigare per le segnalazioni di competenza⁴, favorendo una celere attivazione delle procedure⁵, considerato l'iter composito e tenuto altresì conto che l'emissione degli ordinativi di pagamento per tutto il personale individuato dalla normativa di riferimento seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle comunicazioni con le quali saranno inviati, da parte di tutte le amministrazioni interessate, i singoli decreti ministeriali di riconoscimento del contributo con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione degli stessi.

Nel ringraziare per l'attenzione ed auspicare di non far mancare la preziosa fattiva collaborazione, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

dipendenti da causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001, con decesso che si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il contributo economico è liquidato d'ufficio previo accertamento sanitario sulle cause del decesso da parte della competente Commissione medica ospedaliera interforze di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da cui risulti che la morte sia conseguita dalle predette patologie".

³ Trasmissione telematica della documentazione relativa a prestazioni pensionistiche e richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità per il personale in servizio e cessato.

⁴ Curando con la massima attenzione la redazione del rapporto informativo.

⁵ Qualora non si sia già provveduto.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 gennaio 2022.

Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 74-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per l'erogazione di un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, e che demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» e i successivi atti del Governo con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le misure per l'attribuzione del contributo economico previsto in favore dei familiari del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Ai soli fini del presente decreto, all'attribuzione del contributo in favore dei familiari del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto nelle circostanze di cui al comma 1, si provvede ai sensi del decreto del Ministro della difesa di cui all'art. 74-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021.

3. Per «stato di emergenza» si intende lo stato di emergenza dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato da successivi atti emanati dal Governo.

Art. 2.

Determinazione del contributo

1. Il contributo economico di cui all'art. 1 è pari ad euro 25.000 per evento luttuoso ed è corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 3, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa.

2. Il contributo di cui al comma precedente non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con l'equo indennizzo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, nonché, fino a concorrenza, con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione, conferite o conferibili, in ragione delle medesime circostanze.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 2 sono i familiari del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto nelle circostanze di cui all'art. 1, comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) coniuge e figli;
- b) genitori;



c) fratelli e sorelle.

Fermo restando l'ordine sopraindicato, nell'ambito delle categorie di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Art. 4.

Procedimento di erogazione del contributo

1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del contributo di cui all'art. 2 è avviato su segnalazione dell'ufficio, reparto o istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava servizio o su segnalazione degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1 provvede l'ufficio competente ad adottare il provvedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio nell'ambito:

a) del dipartimento della pubblica sicurezza, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto della Polizia di Stato;

b) della Guardia di finanza, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo della guardia di finanza;

c) del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo di polizia penitenziaria;

d) del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, contratta dal dipendente durante lo stato di emergenza in conseguenza dell'attività di servizio prestata, secondo quanto previsto dall'art. 1, è effettuato secondo il procedimento previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, in quanto compatibili.

Art. 5.

Patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio

1. Nel caso in cui la patologia con il conseguente decesso, contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, il contributo economico di cui all'art. 2 è liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4.

2. Per le patologie contratte durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, già riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, con decesso che si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il contributo economi-

co è liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4, previo accertamento sanitario sulle cause del decesso da parte della competente Commissione medica interforze di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da cui risulti che la morte sia conseguita dalle predette patologie.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, nel rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 74-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, a valere sulle risorse del pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2022

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 315

22A01082

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «CooCE» nell'ambito del programma Act Call 2020. (Decreto n. 488/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

